SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 marzo 2024 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 21 febbraio 2024.

Riconoscimento come organizzazione di produttori nel settore della pesca della società denominata «Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Società cooperativa», in Patti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in vigore dal 21 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, ciascuna struttura ministeriale opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze attribuite alla previgente disciplina;

Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in materia di continuità dell'azione amministrativa;

Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2023, ammesso alla registrazione dell'UCB al n. 92 del 16 marzo 2023 e della Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14 del citato regolamento (UE), relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;

Vista l'istanza trasmessa a mezzo Pec il 3 novembre 2023 e acquisita in pari data al prot. n. 0610174, con cui la società «Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Società cooperativa», con sede a Patti (ME) in via Andrea Doria n. 30 - ha richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori del settore della pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per la specie: alici (*Engraulis encrasicolus*), lampuga (*Coryphaena hippurus*), alalunga (*Thunnus alalunga*), pesce spada (*Xiphias gladius*), tonno (*Thunnus thynnus*), ricciola (*Seriola dumerili*), gambero rosso del Mediterraneo (*Aristaeomorpha foliacea*);

Viste le integrazioni alla citata istanza, acquisite al prot. n. 3983 del 5 gennaio 2024 e al prot. n. 0045153 del 30 gennaio 2024, in risposta alla richiesta di integrazioni trasmessa da questo ufficio con note prot. n 0700917 del 21 dicembre 2023 e prot. n. 0036863 del 25 gennaio 2024;

Considerato che la citata società, identificata con C.F./P.Iva n. 03703840839 e REA n. ME-255115, risulta essere regolarmente costituita innanzi al notaio Giuseppe Amato, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, con atto in data 31 marzo 2022, repertorio n. 80142, raccolta n. 17006, registrato a Messina l'8 aprile 2022 al n. 5689 serie 1T;

Considerato che la citata società è stata costituita dai seguenti soci fondatori: Pesca e Nautica Extreme soc. coop. – P.Iva 03266780836; Soc. coop. La Sovrana dei Mari – P.Iva 02746930839; Coop. Pescatori Falcone-

se – P.Iva 01899210833; Pescatori San Giorgio società cooperativa – P.Iva 02131000834; Pescatori Marina soc. coop. – P.Iva 02921730830; Ricerca e Pesca soc. coop. – P.Iva 03256670831; Pescatori Saro soc. coop. – P.Iva 02913000838; Pescatori S. Febbronia soc. coop. – P.Iva 01738660834;
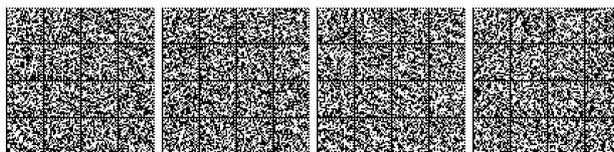
Visto lo statuto della suddetta società allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la citata società persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013, in base a quanto previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 ed è in possesso, altresì, dei requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Viste le schede illustrative dei volumi prodotti dai soci della costituenda organizzazione di produttori nell'ultimo triennio, vale a dire negli anni 2020, 2021 e 2022 relativamente alla pesca delle specie per le quali è richiesto il riconoscimento come organizzazione di produttori;

Acquisita agli atti la nota prot. n. 0073598 del 15 febbraio 2024, con la quale la Capitaneria di porto di Milazzo, nel confermare i dati relativi al numero dei soci e ai volumi di produzione dichiarati dalla società di cui trattasi, specifica che i volumi di produzione commercializzati (delle specie ittiche di cui trattasi) rappresentano oltre il 50% della produzione complessiva del compartimento marittimo di Milazzo;

Considerato che dal riscontro della citata autorità marittima si evince la sussistenza del requisito di cui all'art. 14, paragrafo 1, punto *b)* del regolamento (UE) n. 1379/2013, secondo cui le organizzazioni di produttori possono essere riconosciute qualora «svolgano un'attività economica sufficiente sul territorio dello Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione commercializzabile»;

Ritenuto di poter procedere, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1379/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, al riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca della società «Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Società cooperativa».

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore della pesca denominata «Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Società cooperativa», C.F./P.Iva n. 03703840839, con sede a Patti (ME) in via Andrea Doria n. 30, per la pesca delle specie ittiche alici (*Engraulis encrasicolus*), lampuga (*Coryphaena hippurus*), alalunga (*Thunnus alalunga*), pesce spada (*Xiphias gladius*), tonno (*Thunnus thynnus*), ricciola (*Seriola dumerili*), gambero rosso del Mediterraneo (*Aristaeomorpha foliacea*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2024

Il direttore generale: ABATE

24A01098

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2024.

Disciplina in materia di presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all'attività di investimento svolti da altri soggetti (*investment management exemption*).

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1, comma 255, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato l'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in particolare i commi 7-*ter* e 7-*quater* che individuano le fattispecie in cui non si configura una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in presenza, nel medesimo territorio, di soggetti che svolgono determinate attività in nome o per conto di un veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato o di sue controllate, dirette o indirette;

Vista la lettera *b)* del citato comma 7-*quater* dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede che il veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato rispetti i requisiti di indipendenza stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-*quinquies* del medesimo art. 162;

Vista la successiva lettera *c)* del comma 7-*quater* dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede che con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-*quinquies* del medesimo art. 162 sono stabilite le modalità di computo della partecipazione agli utili di cui allo stesso comma 7-*quater* dell'art. 162;

Visto il comma 7-*quinquies* del medesimo art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 7-*ter* e 7-*quater*;
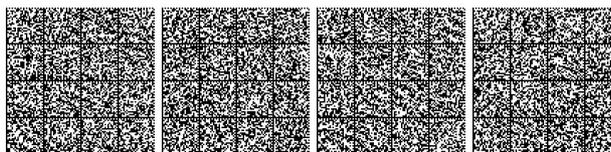
Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

Visti gli articoli 6, comma 1, e 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante le modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, recante l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Visto l'art. 2359 del codice civile, recante la definizione di società controllate e società collegate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

I veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 7, 7-*ter* e 7-*quater* dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera indipendente dai veicoli di investimento non residenti nel territorio dello Stato indicati al comma 2, il soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel medesimo territorio, che, in nome o per conto di tali veicoli o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi veicoli di investimento, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente conclude contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuisce, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e comprese le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

2. Ai fini dell'applicazione dei commi 7, 7-*ter* e 7-*quater* dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi si considerano indipendenti i seguenti veicoli di investimento:

a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;

b) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio di cui all'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che presentano i seguenti requisiti:

1) il patrimonio dell'organismo è raccolto presso una pluralità di investitori, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi soggetti in base a una politica di investimento predeterminata;

2) l'organismo o il suo gestore sono soggetti a vigilanza prudenziale e regolati da normative sostanzialmente equivalenti a quelle di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ovvero alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011;

c) gli enti, residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell'elenco di cui all'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e soggetti a vigilanza prudenziale, che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell'attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata e nei quali sono rispettate le seguenti condizioni:

1) nessun soggetto detiene una partecipazione al capitale sociale o al patrimonio superiore al 20 per cento, ivi comprese le partecipazioni detenute da soggetti legati da stretti legami ai sensi dell'art. 1, comma 6-*bis*.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2) il capitale raccolto è gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dagli stessi.

3. Le società, non residenti nel territorio dello Stato, controllate, direttamente o indirettamente, dai veicoli di investimento di cui al comma 2 devono essere residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio di cui all'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

4. Al fine del computo dell'ammontare della partecipazione di cui al comma 2, lettera *c)*, n. 1), sono escluse le partecipazioni prive di diritti amministrativi. L'applicazione della soglia del 20 per cento è temporaneamente sospesa quando il veicolo d'investimento raccoglie capitale aggiuntivo ovvero riduce il capitale esistente, purché la sospensione non sia superiore a dodici mesi. Dal momento in cui il veicolo avvia le attività di liquidazione del patrimonio, al fine di rimborsare le quote o azioni agli investitori, la predetta soglia non deve essere applicata.
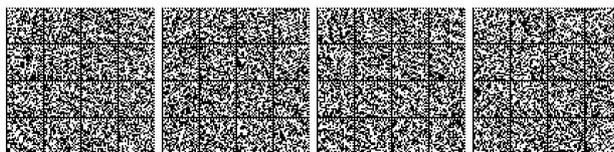
Art. 2.

Requisiti dell'agente indipendente

1. Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l'attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, o di sue controllate, dirette o indirette, si considera indipendente se lo stesso, ovvero i dipendenti e gli amministratori del medesimo soggetto, soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 non devono ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e in quelli delle controllate, dirette o indirette, diverse da quelle residenti nel territorio dello Stato, del medesimo veicolo. Il divieto di ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo deve intendersi riferito alle cariche con deleghe generali operative attribuite dall'organo di amministrazione. Sono escluse le specifiche deleghe approvate dall'organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono detenere una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento superiore a una quota pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo dei risultati economici del medesimo veicolo. A tal fine si considerano anche le partecipazioni ai risultati economici spettanti ai soggetti appartenenti al gruppo del soggetto di cui al comma 1, ovvero i soggetti legati da un rapporto di controllo. Al fine del computo della quota di cui al primo periodo si tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Ai fini del computo della partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento rileva sia la quota di rendimento pro rata derivante da eventuali investimenti nel veicolo stesso e nelle società controllate sia la componente di rendimento che eccede la quota di rendimento pro rata degli investimenti.

Art. 3.

Disposizioni comuni

1. Ai fini della determinazione del rapporto di controllo di cui al presente decreto si applica l'art. 2359, comma 1, del codice civile.

2. Il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che svolge l'attività in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, può operare nel medesimo territorio anche tramite stabile organizzazione.

3. Il soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione del soggetto non residente nel territorio dello Stato che svolge l'attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, se presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, possiede la documentazione della remunerazione ricevuta, idonea a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

4. Le disposizioni del presente decreto perseguono esclusivamente le finalità previste dall'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della valutazione dell'indipendenza del soggetto, residente o non residente anche operante tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che, in nome o per conto dei veicoli di investimento non residenti indicati nell'art. 2, comma 2, o di società controllate, direttamente o indirettamente, dai medesimi veicoli, svolge nel territorio dello Stato le attività di cui all'art. 1, comma 1, non rileva se l'attività svolta nel territorio dello Stato sia soggetta a riserva di attività ai sensi del quadro normativo di riferimento, i cui presupposti e requisiti dovranno essere valutati sulla base delle pertinenti disposizioni di legge e di regolamento, ma rileva il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 162, comma 7-*quater*, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2024

Il Vice Ministro: LEO

24A01143

DECRETO 27 febbraio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 197 giorni, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per

l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 12 settembre 2023, n. 81238, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 14 settembre 2023 e scadenza 13 settembre 2024;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 8.837 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 29 febbraio 2024 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua centonovantasette giorni, con data di prima emissione 14 settembre 2023 e scadenza 13 settembre 2024, di cui al proprio decreto del 12 settembre 2023, n. 81238 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 febbraio 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A01191

DECRETO 27 febbraio 2024.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 228 giorni, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del Testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del Testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del Testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto del 10 ottobre 2023, n. 88878, con cui è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro con data di prima emissione 13 ottobre 2023 e scadenza 14 ottobre 2024;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 febbraio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 8.837 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 29 febbraio 2024 l'emissione di una terza *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT), durata residua duecentoventotto giorni, con data di prima emissione 13 ottobre 2023 e scadenza 14 ottobre 2024, di cui al proprio decreto del 10 ottobre 2023, n. 88878 citato nelle premesse, fino al limite massimo in valore nominale di 2.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco Specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 febbraio 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro IACOVONI

24A01192

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 16 gennaio 2024.

Approvazione della direttiva generale per il *procurement* militare, edizione 2023.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, e, in particolare: l'art. 10, nella parte in cui stabilisce che il Ministro della difesa è il massimo organo gerarchico; l'art. 16 che disciplina l'organizzazione del Ministero della difesa; l'art. 26 che attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa la responsabilità di predisporre, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante del Comando operativo di vertice interforze e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze nonché di definire i conseguenti programmi tecnico-finanziari; l'art. 41, comma 1, lettera *b)* che prevede che il direttore nazionale degli armamenti è responsabile delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione, Il segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49, recante il regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della finzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero della difesa, approvato in data 31 marzo 2023;

Visto l'atto di indirizzo per l'avvio del ciclo integrato della programmazione dello stato di previsione della spesa e della performance e di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e la programmazione pluriennale 2025-2026, approvato in data 31 marzo 2023, di seguito atto di indirizzo;

Vista la direttiva generale per il *procurement* militare del Capo di Stato maggiore della difesa e del segretario generale della difesa e direttore nazionale armamenti, in data 21 dicembre 2023;

Considerato che la citata direttiva generale per il *procurement* militare, coerentemente con le priorità indicate dal Ministro della difesa nell'atto di indirizzo di valorizzare specificità, sensibilità e peculiari funzioni dello stesso *procurement* militare, di poter disporre di uno strumento militare all'avanguardia e di un'industria nazionale competitiva nel più ampio contesto delineato dal nuovo codice dei contratti e dalle prospettive di riforma connesse con l'implementazione della bussola strategica e della regolamentazione europea sugli appalti congiunti, ha l'obiettivo di tutelare l'autonomia strategica delle Forze annate accrescendo l'efficacia degli investimenti attraverso un'azione di chiarimento in sede applicativa della cornice normativa di disciplina degli appalti nel settore del *procurement* militare, nonché di efficientamento delle procedure di acquisizione, anche attraverso la standardizzazione dei processi;

Decreta:

1. È approvata la direttiva generale per il *procurement* militare del Capo di Stato maggiore della difesa e del segretario generale della difesa e direttore nazionale degli armamenti, in data 21 dicembre 2023.

2. La direttiva generale per il *procurement* militare, che ha funzione di indirizzo generale per tutte le articolazioni del Ministero della difesa e per i reparti e le divisioni delle Forze armate, si applica agli organi programmatori, alle stazioni appaltanti e agli enti responsabili dell'esecuzione contrattuale del medesimo Ministero.

Roma, 16 gennaio 2024

Il Ministro: CROSETTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 408

AVVERTENZA:

Il decreto con l'allegata direttiva verranno pubblicati nella dispensa n. 6 del 29 febbraio 2024 del Giornale Ufficiale della difesa reperibile al seguente link: https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/giornaleufficiale/febbraio-2024/38257.html

24A01141

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 dicembre 2023.

Modalità di utilizzo della carta di inclusione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare:

il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti;

il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato;

il comma 35, lettera *b)*, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze individui il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalità attuative del Programma carta acquisti;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.»;

Visto in particolare, l'articolo 4, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede:

al primo periodo che il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione»;

al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta di inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera *b)*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio;

al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio;

al quarto periodo che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Visto in particolare, l'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta di inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante, fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici.

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Adi»: l'Assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;

b) «Carta Adi»: la Carta di inclusione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto- legge n. 48 del 2023, attraverso la quale è erogato il beneficio economico dell'assegno di inclusione;

c) «Carta acquisti»: la carta di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas;

d) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato articolo 81, comma 35, lett. *b)*, del decreto-legge n. 112 del 2008;

e) «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio dell'Adi;

f) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico dell'Adi ad integrazione del reddito familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;

g) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico Adi ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023;

h) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi e il beneficio spettante, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023;

i) «Quota *pro-capite*»: quota che si ottiene dividendo il beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza.

Art. 2.

Utilizzi della Carta Adi

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione sociale dei beneficiari dell'Adi, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la Carta Adi possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti beni e servizi:

a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;

b) acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;

c) giochi pirotecnici;

d) prodotti alcolici.

e) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;

f) armi;

g) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;

h) servizi finanziari e creditizi;

i) servizi di trasferimento di denaro;

j) servizi assicurativi;

k) articoli di gioielleria;

i) articoli di pellicceria;

m) acquisti presso gallerie d'arte e affini;

n) acquisti in club privati.

2. I nuclei familiari, residenti in abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione è stato contratto un mutuo, possono, attraverso la Carta Adi, effettuare un bonifico mensile a favore dell'intermediario che ha concesso il mutuo.

3. È, in ogni caso, inibito da parte del gestore del servizio l'uso della Carta Adi in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui al comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio integrato della Carta acquisti sono individuati i *merchant category code* (MCC) da disabilitare.

4. È altresì inibito da parte del gestore del servizio l'utilizzo della Carta Adi all'estero e per gli acquisti online o mediante servizi di *direct-marketing*.

5. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di contante di cui all'articolo 3 e la possibilità di effettuare un bonifico mensile nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 8 del decreto-legge n. 48 del 2023.

Art. 3.

Limiti di importo per i prelievi di contante

1. Come previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di massimo 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza.

2. Nel caso di attribuzione del beneficio ad integrazione del reddito familiare ai singoli maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, la Carta Adi permette di effettuare prelievi di contante nel limite mensile non superiore ad euro 100 per ciascuna Carta Adi individuale.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 48 del 2023, dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di avvio della presentazione delle domande dell'Adi.

2. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 27 dicembre 2023

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CALDERONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 113

24A01142

DECRETO 29 gennaio 2024.

Aggiornamento della procedura delineata dal decreto 14 aprile 2015, recante «Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987».

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40 recante «Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative» e successive modificazioni e in particolare l'art. 2, comma 2;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e in particolare l'art. 69;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;
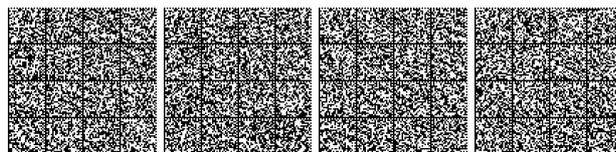
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008 recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 10» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987 n. 125 relativo a criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2003 n. 69 di applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale documentazione probatoria dell'attività formativa a finanziamento pubblico realizzata dagli enti privati gestori di attività formative nel procedimento «legge 14 febbraio 1987, n. 40», così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987, per l'anno 2008;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014 che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987, per l'anno 2014;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015 recante «Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987», a decorrere dall'anno 2015;

Considerato che gli ordinamenti vigenti in materia di formazione professionale iniziale superiore e continua, indicati da ultimo nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015, sono stati aggiornati da nuove e successive disposizioni;

Ritenuto necessario adeguare agli ordinamenti vigenti in materia di formazione professionale iniziale superiore e continua, i criteri e le modalità per la determinazione dei contributi erogati ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 in attuazione dell'art. 2, comma 2 medesima legge;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Per quanto in premessa indicato, a decorrere dall'anno 2024, i criteri e le modalità per la determinazione dell'entità dei contributi erogati ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 sono definiti sulla base delle indicazioni di cui al presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della suddetta legge.

2. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, si assumono le seguenti definizioni:

a) «ente di coordinamento»: ente che svolge attività di coordinamento operativo a livello nazionale di enti privati gestori di attività formative, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40;

b) «ente coordinato»: ente gestore di attività formative, associato, consorziato o organicamente collegato, mediante riferimenti statutari agli enti di cui alla lettera *a)*;

c) «percorsi conclusi»: percorsi di formazione professionale di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto, per i quali è stato completato, in ogni sua fase, lo svolgimento di tutte le attività programmate come comprovato da dichiarazione di fine attività o da documento equivalente.

Art. 2.

Termini e modalità di presentazione delle richieste

1. Per l'anno 2024 le istanze di contributo andranno presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali http://www.lavoro.gov.it/

2. Per gli anni successivi, il termine di presentazione delle istanze è fissato nei termini di cui all'art. 2, comma 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

3. Ai fini dell'ammissibilità, le domande di contributo dovranno essere corredate della documentazione di cui all'allegato A al presente decreto e relativi sub allegati che costituiscono parte integrante dello stesso e sostituiscono integralmente l'allegato al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015.

4. Ai fini dell'ammissibilità e conformità con i criteri definiti all'art. 1, commi 1 e 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, l'istanza di contributo deve rispondere, alla data di presentazione, ai seguenti requisiti:

a) l'ente di coordinamento deve dichiarare e dimostrare di non perseguire scopo di lucro, attraverso l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni o attraverso l'iscrizione ad altri albi o registri, o attraverso il possesso di altro titolo, comprovanti la natura soggettiva di ente senza scopo di lucro ai sensi della normativa vigente;

b) l'ente di coordinamento deve aver svolto comprovata attività di coordinamento di enti coordinati, da almeno una annualità che precede quella per la quale viene presentata istanza del contributo;

c) l'ente di coordinamento non deve trovarsi in alcuna delle cause ostative alla percezione del contributo, sulla base della dichiarazione di cui all'Elenco al comma 3 del presente articolo;

d) l'ente di coordinamento deve dichiarare, in sede di istanza, un minimo di enti coordinati operativi, tale da garantire le funzioni di coordinamento in almeno cinque regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di cui almeno una regione del Mezzogiorno. Ai fini dell'operatività, gli enti coordinati di cui al precedente periodo devono dimostrare di aver realizzato almeno cento ore di unità di durata *standard* di formazione, nell'ambito dell'attività formativa dichiarata/attestata ai sensi dell'art. 3;

e) l'ente di coordinamento deve possedere una struttura tecnica e organizzativa idonea allo svolgimento delle attività oggetto di contributo, nella misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati a tali mansioni, assunti a tempo pieno o *part-time* per l'intero arco dell'annualità precedente alla presentazione dell'istanza, in applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. Ai fini del calcolo del numero dei due dipendenti i lavoratori *part-time* sono computati pro-quota;

f) gli enti coordinati di cui alla lettera *d)* devono essere dotati di accreditamento regionale alla formazione;

g) l'ente di coordinamento e gli enti coordinati non possono essere presenti in più di una istanza, pena l'inammissibilità delle istanze;

h) Le ore di attività formativa dichiarate/attestate da parte degli enti di coordinamento devono risultare attuate esclusivamente dai rispettivi enti coordinati, pena l'inammissibilità dell'istanze.

5. Ferma restando l'applicazione diretta dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, al fine di garantire una applicazione graduale e progressiva delle previsioni di cui al presente decreto, i requisiti di cui al comma 4 lettere *a)*, *b)*, *d)* e *f)* entrano in vigore a decorrere dall'annualità 2025. Il criterio di cui al comma 4 lettera *e)*, limitatamente all'annualità 2024, è sostituito dal corrispondente criterio previgente come definito al decimo punto elenco della «Documentazione inerente i requisiti di ammissibilità» nell'allegato del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015.

6. Ai fini dell'ammissibilità, l'istanza di contributo deve prevedere una quota pari ad almeno il 20% e non superiore al 70% del piano finanziario riservata al finanziamento di azioni di sistema finalizzate a favorire la promozione, l'innovazione, l'ampliamento, l'aggiornamento, la personalizzazione e la transizione all'apprendimento duale dell'offerta di formazione professionale o l'aggiornamento tecnologico delle dotazioni tecniche e strumentali degli enti gestori di attività formative. Con esclusivo riferimento alle azioni di cui al primo periodo gli enti di coordinamento sono autorizzati preventivamente all'utilizzo del logo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto degli usi consentiti dalla legge e in conformità delle disposizioni operative vigenti.

Art. 3.

Ripartizione del contributo

1. Il contributo erogabile a ciascun ente di coordinamento beneficiario verrà assegnato, previa richiesta formulata ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, secondo i criteri di seguito elencati:

a) attività formativa dichiarata/attestata, a cui sarà riservato il 70% delle risorse;

b) numero di regioni e province autonome nelle quali viene raggiunto un minimo di seimila ore annue, a cui sarà riservato il 20% delle risorse;

c) numero dei dipendenti dell'ente di coordinamento, superiore alla soglia di cui all'art. 2, comma 4 lettera *e)* e comunque fino ad un massimo di due dipendenti per ciascuna regione e provincia autonoma per la quale è dichiarata/attestata l'attività formativa, a cui sarà riservato il 10% delle risorse.

2. Ai fini della dichiarazione di atto di notorietà attestante lo svolgimento delle attività formative (di seguito DSAN) rientranti nell'ambito delle competenze statali come definite dall'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e dalle vigenti normative in materia, le istanze di contributo dovranno fare riferimento esclusivamente alle seguenti tipologie di attività formativa:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale;

b) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, finalizzati al conseguimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore;

c) percorsi di formazione professionale finanziati anche parzialmente dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000;

d) percorsi di formazione professionale autorizzati o finanziati anche parzialmente dalle Regioni e province autonome finalizzati al conseguimento di una qualificazione regionale rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. Ai fini della determinazione dell'attività formativa dichiarata/attestata, per le tipologie di attività formativa di cui al comma 2, sono assunte convenzionalmente le
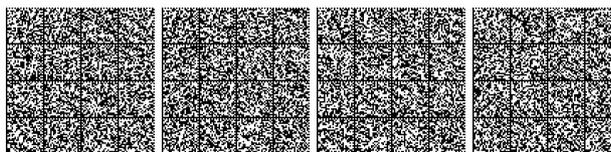
seguenti unità di durata *standard* valide per tutti i percorsi conclusi nel periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede quello per il quale viene presentata l'istanza di contributo:

a) per le tipologie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, mille ore di unità di durata *standard*;

b) per le tipologie di cui al comma 2, lettera *c)*, venticinque ore di unità di durata *standard*;

c) per le tipologie di cui al comma 2, lettera *d)*, trecento ore di unità di durata *standard*.

Art. 4.

Tipologia dei controlli a campione

1. I controlli a campione sulle informazioni contenute nella DSAN, presentata a corredo dell'istanza di contributo per l'annualità di riferimento, saranno effettuati secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 24 marzo 2003 n. 69/VI/2003.

2. L'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2003 n. 69/VI/2003 è così sostituito: «il controllo a campione viene fissato, relativamente alla DSAN presentata da ciascuno degli enti di coordinamento avente diritto, in misura non inferiore al 30% del numero di amministrazioni interessate alla certificazione dei dati».

3. L'art. 4 comma 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2003 n. 69/VI/2003 è così sostituito: «un corso si intende non certificato, quando non è identificato tra quelli di competenza dell'amministrazione certificante o quando presenta errori in almeno uno degli elementi identificativi quali, a titolo esemplificativo, la tipologia formativa, la data di conclusione e l'ente coordinato attuatore, fatti salvi i casi di interventi correttivi da parte dell'amministrazione certificatrice».

Art. 5.

Limiti temporali dei costi ammissibili

1. Il limite temporale dei costi ammissibili coincide con l'anno solare di ciascuna annualità di finanziamento.

Art. 6.

Modalità di erogazione

1. Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si provvede, nell'ambito delle disponibilità dell'anno di riferimento, a ripartire il predetto contributo secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'erogazione dell'acconto, pari all'80% del contributo, è subordinata alla presentazione di polizza *fideiussoria*, del piano finanziario rimodulato sulla base del contributo assegnato, comprensivo della relazione analitica a preventivo delle attività di cui all'art. 2, comma 6, nonché alla verifica di regolarità contributiva sulla base del Documento unico di regolarità contributiva e alla verifica, nei casi richiesti dalla legge, ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e successive modificazioni.

3. L'erogazione del saldo, nel limite del 20% del contributo assegnato, è subordinata alla trasmissione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'annualità per la quale è stata presentata istanza e relativi atti di approvazione e relazione del Collegio dei Revisori, del rendiconto finale dei costi sostenuti, comprensivo della relazione analitica a consuntivo delle attività di cui all'art. 2, comma 6, nonché all'esito delle verifiche amministrativo contabili svolte dai competenti servizi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e delle verifiche di regolarità di cui al comma precedente.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1987 n. 125, recante «Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, recante norme per la copertura delle spese generali di amministrazioni degli enti privati gestori di attività formative»;

b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 2007 n. 321/VI/2007, che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge n. 40/1987 per l'anno 2008;

c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 giugno 2014 n. 457\Segr D.G.\2014, che fissa i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo legge n. 40/1987 per l'anno 2014;

d) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 aprile 2015 n. 107/IV/2015, recante «Criteri e modalità per la determinazione dei contributi previsti dalla legge n. 40/1987».

2. Ferme restando le previsioni di cui al presente decreto, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà possibile aggiornare o integrare l'allegato A e relativi sub allegati.

Il presente decreto è trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it Le relative disposizioni avranno efficacia dalla data di pubblicazione su sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 29 gennaio 2024

Il Ministro: CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 394

ALLEGATO A

[CARTA INTESTATA DELL'ENTE DI COORDINAMENTO]

ISTANZA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 14 MARZO 1987 N. 40

Marca da bollo da 16,00 €

Spett.le

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro

legge40-87@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Legge 14 febbraio 1987, n. 40 – Richiesta contributo per l'anno [Annualità di finanziamento]

Il sottoscritto [NominativoLegaleRappresentante], nato a [Luogodinascita] il [Datadinascita], in qualità di legale rappresentante, o di procuratore/amministratore/direttore/dirigente munito di potere di rappresentanza (se persona diversa dal legale rappresentante, precisare anche gli estremi della procura), del [NomeEntedicoordinamento] chiede, ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40, per l'anno [Annualità di finanziamento], il contributo di euro [importo in cifre] ([ImportoInLettere,00]) per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale dell'ente medesimo, non coperte da altri contributi pubblici.

Si trasmette la documentazione prevista ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1987, n. 40, come da elenco allegato (**Allegato A.1**), in formato pdf, firmata digitalmente.

Con riferimento ai documenti allegati alla presente istanza prodotti anche in formato excel, si attesta la conformità degli stessi agli originali in formato pdf, firmati digitalmente.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione e comunque entro e non oltre 30 giorni dall'evento, tutte le eventuali variazioni intervenute a modifica dei requisiti e degli stati dichiarati relativi sia al legale rappresentante sia all'ente di cooridnamento.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, coordinato con il Decreto Legislativo 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i propri dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità e nell'ambito del presente procedimento e, con la sottoscrizione della presente, presta il consenso al trattamento dei propri dati.

Il legale rappresentante dell'Ente
(Firma digitale)

N.B. L'istanza va inviata in formato digitale a mezzo PEC

ALLEGATO A.1

[CARTA INTESTATA DELL'ENTE DI COORDINAMENTO]

ELENCO SUB ALLEGATI ALL'ISTANZA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA LEGGE 14 MARZO 1987 N. 40

A.1	Elenco allegati all'istanza di contributo
A.2	Atto costitutivo e Statuto dell'Ente di coordinamento
A.3	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di assenza di cause ostative*****
A.4	Documento unico di regolarità contributiva (ex lege 22 novembre 2002 n. 266) dell'Ente di coordinamento
A.5	Relazione sul sistema di contabilità in essere (in particolare se contabilità unificata o separata, analitica con centri di costo, informatizzata o manuale), nonché sulle modalità di registrazione e dichiarazione IVA*****
A.6	Relazione sulla struttura tecnico-organizzativa per il coordinamento nazionale e sul funzionamento dell'ente di coordinamento da cui risulti l'organico della sede nazionale. L'organico dovrà prevedere una misura minima di tre risorse umane, di cui almeno due dipendenti dedicati alle mansioni di cui al presente decreto (con contratto a tempo indeterminato o determinato) iscritti sul libro unico dell'Ente di coordinamento assunti per l'intero arco dell'annualità precedente a quella per la quale si presenta istanza*****
A.7	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà elenco enti coordinati associati*****
A.8	Libro soci aggiornato alla data di sottoscrizione dell'istanza
A.9	Copia del libro unico del lavoro dell'Ente di coordinamento riferito al mese di febbraio dell'anno di presentazione dell'istanza (*da presentarsi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di presentazione dell'istanza, pena la decadenza della stessa*)
A.10	Copia del bilancio consuntivo con relativo atto di approvazione dell'esercizio finanziario precedente a quello di presentazione dell'istanza e relativa relazione del Collegio dei revisori (*da presentarsi entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di presentazione dell'istanza, pena la decadenza della stessa*)
A.11**	Preventivo delle spese generali dell'Ente di coordinamento per le quali si chiede il contributo ai sensi della legge 14 marzo 1987, n. 40, non coperte da altro finanziamento pubblico*****
A.11b	Relazione attività innovative di cui all'articolo 2, comma 6 del decret*
A.12	Scheda informativa su dati Ente di Coordinamento *****
A.13	Scheda informativa su dipendenti componenti l'organico dell'Ente di Coordinamento al 31 dicembre dell'annualità precedente a quella per la quale si presenta istanza*****
A.14	Scheda informativa su dati Enti coordinati*****
A.15**	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) dell'attività formativa conclusa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'annualità precedente a quella per la quale si presenta istanza per ambito territoriale regionale / multiregionale*
A.15a**	Allegato alla DASN contenente dettaglio dell'attività formativa per ambito territoriale regionale/ multiregionale per ciascun ente coordinato in qualità di ente attuatore*****
A.15b**	Allegato alla DASN contenente riepilogo dell'attività formativa per amministrazioni finanziatrice e tipologia formativa*****

*** Documentazione firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'Ente di coordinamento**
**** Documentazione da presentare sia in formato pdf firmato digitalmente sia in formato xls**

ALLEGATO A.3

[CARTA INTESTATA DELL'ENTE DI COORDINAMENTO]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 - 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Dichiarazione di assenza di cause ostative

Il sottoscritto ______________________________ nat___ a __________________ il______________ Codice fiscale_______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente di coordinamento____, o di procuratore/amministratore/direttore/dirigente munito di potere di rappresentanza (se persona diversa dal legale rappresentante, precisare anche gli estremi della procura) sede in____________________________,via____, codice fiscale n. ___________________

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente Ente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oppure dichiara

che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

____

____

____

(NB: *inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l'indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, de/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.*
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

2) che nei propri confronti non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

3) che il sottoscritto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

4) che il sottoscritto non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

5) che il sottoscritto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

6) che il sottoscritto non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

7) che il sottoscritto non è stato soggetto alla sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81;

8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e, con la sottoscrizione della presente, presta il consenso al trattamento dei propri dati.

Luogo e data

Il legale rappresentante dell'Ente
(Firma digitale)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

ALLEGATO A.7

[CARTA INTESTATA DELL'ENTE DI COORDINAMENTO]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 38 - 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Dichiarazione elenco enti coordinati associati

Il sottoscritto ______________________________ nat___ a __________________ il_______________ Codice Fiscale_______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente di coordinamento_______________________________________, o di procuratore/amministratore/direttore/dirigente munito di potere di rappresentanza (se persona diversa dal legale rappresentante, precisare anche gli estremi della procura) sede in_____________________________,via____, Codice fiscale n. ___________________
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente Ente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

a) che l'Ente non persegue scopi di lucro (la parte seguente è obbligatoria a partire dall'annualità 2025) attraverso:
❒ l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del decreto legislativo3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni;
❒ attraverso l'iscrizione ad altri albi o registri o il possesso di altro titolo, comprovanti la natura soggettiva di ente senza scopo di lucro ai sensi della normativa vigente (specificare e allegare eventuale documentazione comprovante);

b) che l'Ente di coordinamento_______________________________________ è presente, per l'annualità _______ in una sola istanza di contributo ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 e nella sola qualità di Ente di coordinamento;

c) che l'Ente di coordinamento_______________________________________ ha svolto attività di coordinamento da almeno una annualità che precede quella per la quale viene presentata istanza del contributo (*requisito obbligatorio a partire dall'annualità 2025*);

d) che i seguenti enti coordinati sono soci attivi dell'Ente di coordinamento, alla data di sottoscrizione dell'istanza, come da libro soci (allegato A.8):

N. progr.	Denominazione	Codice Fiscale	Data adesione
1.			
2.			
…			
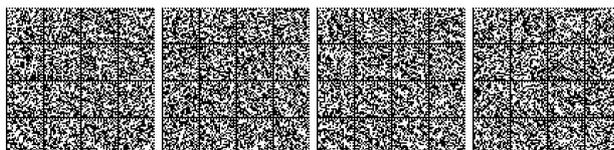
e) che i seguenti enti coordinati, ricompresi nell'elenco di cui al punto b), sono in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione professionale alla data di sottoscrizione dell'istanza ed hanno concluso entro il 31 dicembre dell'annualità che precede quella per la quale viene presentata istanza e dichiarato almeno 100 ore di attività formativa (di cui all'allegato A.15) – (*requisito obbligatorio a partire dall'annualità 2025)*:

N. progr.	Denominazione	Regione presso la quale si possiede accreditamento alla formazione	Attività formativa dichiarata per territorio regionale
1.			
2.			
…			

f) che tutti gli enti coordinati, ricompresi nell'elenco di cui al punto b), non sono presenti, per l'annualità _______, in altre istanze di contributo ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40 né in qualità di Ente di coordinamento né in qualità di Ente coordinato.

Data (indicare la stessa data della presentazione dell'istanza)

Firma digitale
Il rappresentante legale

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

ALLEGATO A.11

Legge 14 febbraio 1987, N° 40 - Preventivo anno […]

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE VOCI DI SPESA AMMESSE

Ente: NomeEntediCoordinamento

VOCI DI SPESA SOTTOVOCE DI SPESA	IMPORTO SOTTOVOCE	TOTALE RICHIESTO
A) Retribuzioni ed oneri del personale della sede centrale		€ 0,00
B) Collaborazioni per coordinamento, amministrative e fiscali		€ 0,00
Di cui per: Nominativo	€ 0,00	
Di cui per: Nominativo	€ 0,00	
Inserire righe o elencare a parte altri collaboratori previsti	€ 0,00	
C) Affitto locali, spese condominiali e pulizie		€ 0,00
Di cui per: Affitto locali	€ 0,00	
D) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali		€ 0,00
Di cui per: Manutenzione straordinaria	€ 0,00	
E) Affitto, manutenzione e ammortamento attrezzature		€ 0,00
Di cui per: Affitto	€ 0,00	
Di cui per: Leasing	€ 0,00	
F) Cancelleria e stampati		€ 0,00
G) Assicurazioni e fidejussioni		€ 0,00
H) Elettricità e acqua		€ 0,00
I) Posta e telefono		€ 0,00
L) Riscaldamento e condizionamento		€ 0,00
M) Viaggi e trasferte del personale imputato ai punti A) e B)		€ 0,00
N) Indennità e rimborsi degli organi statutari		€ 0,00
O) Promozione e innovazione dei processi formativi (pari a min. il 20% e max il 70% del TOTALE)		€ 0,00
Di cui per: TitoloAttivitàDiInnovazione n. 1	€ 0,00	
Di cui per: TitoloAttivitàDiInnovazione n. 2	€ 0,00	
Inserire righe o elencare a parte per altre attività ...	€ 0,00	
TOTALE		**€ 0,00**

Note:

Si ricorda che bisogna attenersi a quanto previsto dal DM ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge 14 marzo 1987, n. 40, nonchè dalla circolare UCOFPL n. 1231/1997

Firma digitale del legale rappresentante
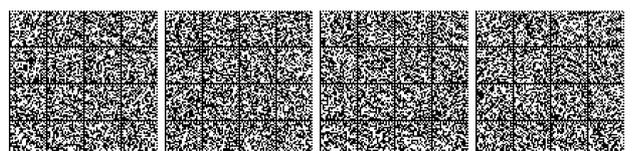
ALLEGATO A.12

Legge 40/87 - Finanziamento anno _______

SCHEDA INFORMATIVA SU DATI DELL'ENTE DI COORDINAMENTO

(1) Ente di coordinamento	
(2) Denominazione estesa dell'Ente	
(3) Natura giuridica	
(4) Sede legale	
(5) Sede amministrativa	
(6) Legale rappresentante	
(7) Delegato alla firma dal Legale rappresentante*	
(8) Contatto per l'istruttoria	
(9) Telefono	
(10) E-mail (PEO e PEC)	
(11) Codice fiscale	
(12) Iscrizione C.C.I.A.A.	
(13) Banca, agenzia, indirizzo, CAP, città, codice IBAN	
(14) Personalità giuridica (estremi)	
(15) Revisore MLPS e data scadenza mandato	
(16) Revisore MEF e data scadenza mandato	
(17) CCNL al quale aderisce l'Ente	
(18) Data di costituzione dell'Ente	
(19) Data ultimo statuto in vigore	
(20) Annotazioni	

* in caso di delega di firma occorre presentare apposita documentazione comprovante la delega di firma

Firma digitale del legale rappresentante
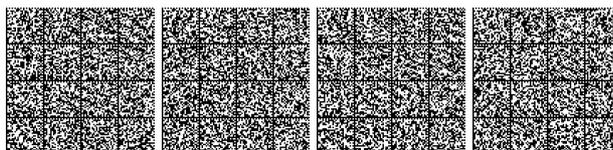
ALLEGATO A.13

Legge 40/87 - Finanziamento anno _______

SCHEDA INFORMATIVA SU DIPENDENTI DELL'ENTE DI COORDINAMENTO

Ente: Ente di Coordinamento:							
Prg.	**Matricola**	**Nominativo**	**Data assunzione**	**Data cessazione**	**Tipo contratto**	**% part time**	**Funzioni espletate e note**
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Rapporto di lavoro: I=tempo Indeterminato, D=tempo Determinato, P=Part-time, Altro (specificare)

Firma digitale del legale rappresentante

ALLEGATO A.14

Legge 40/87 - Finanziamento anno _______

SCHEDA INFORMATIVA SU DATI DEGLI ENTI COORDINATI

Regione	
Denominazione Ente coordinato	

Denominazione estesa Ente coordinato			
Natura giuridica			
Indirizzo, cap e città			
Data inizio coord. Operativo			
Codice fiscale			
Data atto costitutivo		**Data ultimo statuto approvato**	
Pers. docente		**Pers. non docente**	

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA STRUTTURA AD USO FORMATIVO			
Indirizzo e città delle sedi	**Tipo di accreditamento della sede**		
	a) Diritto/Dovere	**b) Altra Form.(superiore, continua ecc.)**	**Estremo atto/atti accreditamento**
	Si/No	**Si/No**	
TOTALE			

ALLEGATO A.15

Legge 40/87 - Finanziamento anno _______

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

ATTIVITA' FORMATIVA

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a:
il:
codice fiscale:
in qualità di legale rappresentante dell'Ente di coordinamento:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i. consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente Ente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che gli enti coordinati hanno realizzato le ore di attività formativa a finanziamento pubblico secondo il quadro riepilogativo sottostante e dettagliatamente descritta nei prospetti facenti parte integrante della presente dichiarazione (allegati 15a e 15b);

2) che tutte le attività di cui al punto 1) si sono concluse nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ____________.

DSAN attività formativa per ambito territoriale regionale/multiregionale	**Totale ore attività formativa**
ABRUZZO	
BASILICATA	
CALABRIA	
CAMPANIA	
EMILIA-ROMAGNA	
FRIULI VENEZIA GIULIA	
LAZIO	
LIGURIA	
LOMBARDIA	
MARCHE	
MOLISE	
PIEMONTE	
PUGLIA	
SARDEGNA	
SICILIA	

TOSCANA	
TRENTINO ALTO ADIGE	
UMBRIA	
VAL D'AOSTA	
VENETO	
ATTIVITÁ MULTIREGIONALE	
TOTALE	

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Firma digitale del legale rappresentante

ALLEGATO *A.15A*

Legge 40/87 - Finanziamento anno _______

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

DETTAGLIO ATTIVITA' FORMATIVA

Attività formative concluse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre _________

Ente di Coordinamento:

Ambito territoriale regionale/multiregionale:

Amministrazione finanziatrice - Denominazione:

Amministrazione finanziatrice - Ufficio, e-mail, pec, telefono:

Amministrazione finanziatrice - Città, CAP indirizzo:

Ente coordinato attuatore delle attività elencate:

Pr.	Titolo del percorso di istruzione/formazione	Durata standard per tipologia formativa				N° edizioni	Tot ore formative (durata standard x n° edizioni)	N° fasc./ Cod. Id.*/CUP	Estremi atto approvaz.	Titolare del finanziam.	Data termine corso
		a) IEFP = 1000h	b) IFTS = 1000h	c) FC Fondi = 25h	d) QNQR = 300h						
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
						TOTALI DELLA DSAN* (totale ore formative)*					

* dato non soggetto a controllo da parte dell'amministrazione certificante

Firma digitale del legale rappresentante

ALLEGATO A.15b

Legge 40/87 - Finanziamento anno _______

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
RIEPILOGO ATTIVITA' FORMATIVA

Ente di coordinamento:
Ambito territoriale regionale / multiregionale:

Dati identificativi della DSAN ATTIVITA' FORMATIVE				
Amministrazione finanziatrice	**Ente coordinato attuatore**	**Durata standard tipologie formative a), b), c), d)**	**N. edizioni**	**Totale ore formative**
TOTALE				

Firma digitale del legale rappresentante

24A01123

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 febbraio 2024.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società «Acciaierie di Italia S.p.a.», in Milano e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4 recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, il quale prevede che «Nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle emittenti azioni quotate su mercati regolamentati, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza dei soci che detengano, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando i soci stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1 e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere, pur ricorrendo i suddetti requisiti. Dalla data di presentazione dell'istanza di cui al quarto periodo e fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria oppure al passaggio in giudicato del provvedimento di cui a/l'art. 4, comma 1-*bis*, non può essere proposta la domanda di cui a/l'art. 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ne possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinati dallo stesso decreto legislativo n. 14 del 2019. Se alla data di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria risulta depositata la domanda di nomina dell'esperto di cui all'art. 12 decreto legislativo n. 14 del 2019, la relativa domanda è archiviata.».

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, che stabilisce il limite per i compensi dei *manager* delle società pubbliche nel tetto massimo di euro 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei Comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto l'art. 2, punto *e)* della citata direttiva, che prevede che «Per ragioni di urgenza o a carattere emergenziale, ovvero per le procedure di particolare rilevanza e complessità, anche relative a quelle di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 o per le ricadute occupazionali, il Ministro delle imprese e del made in Italy può individuare direttamente il professionista in possesso dei requisiti di cui al regolamento, in deroga alla procedura di cui alle lettere precedenti»;

Vista l'istanza del 18 febbraio 2024 presentata da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (di seguito, «Invitalia»), codice fiscale e partita I.V.A. 05678721001, in persona del dott. Bernardo Mattarella nella sua qualità di amministratore delegato, e dai legali avv. Francesco Tedeschini, prof. avv. Valerio Pescatore, prof. avv. Silvio Martuccelli, avv. Antonio Tavella, in forza di procura a firma del dott. Pasquale Ambrogio, responsabile affari legali e societari di Invitalia, con la quale è stata richiesta l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 347/03, della società Acciaierie d'Italia S.p.a. (di seguito, «ADI»), codice fiscale e partita I.V.A. n. 10354890963, sede legale in Milano, viale Certosa n. 239;

Visti gli allegati alla predetta istanza, compreso il ricorso al Tribunale di Milano per la dichiarazione dello stato di insolvenza di ADI;

Ritenuto che Invitalia è soggetto legittimato alla presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, in quanto socio di minoranza che detiene indirettamente, attraverso la partecipazione in Acciaierie d'Italia Holding S.p.a., il 38% del capitale sociale di ADI;

Considerato che il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato di ADI è pari a complessivi 10.074 alla fine del terzo trimestre 2023 nonché pari a 10.149 nel 2022 e che l'ammontare complessivo delle passività, sulla base dell'ultimo bilancio approvato di ADI e relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, risulta pari a euro 4.737.693.528 di cui:

euro 909.759.167 per passività non correnti (in aggregato);
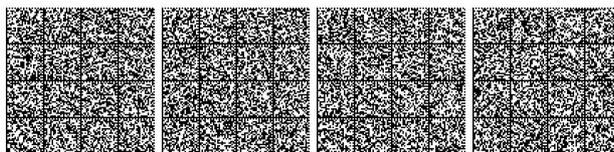
euro 3.827.934.362 per passività correnti (in aggregato), inclusive - tra l'altro - di totali euro 2.084.069.844 per debiti commerciali e totali euro 837.042.043 per finanziamenti;

Preso atto di quanto dichiarato da Invitalia nella richiamata istanza in ordine al fatto che «pur sulla base del limitato corredo informativo disponibile, risulta evidente come oggi ADI si trovi nella oggettiva ed ormai irreversibile impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, risultando così integrato l'ulteriore requisito dello stato di insolvenza. Per stessa ammissione di ADI [...] essa non dispone di risorse proprie sufficienti per far fronte ai propri debiti e sostenere la continuità d'impresa (né, allo stato, risulta praticabile l'eventualità di un apporto di risorse in ADI da parte dei soci)»;

Ritenuto che, sulla base dei predetti dati ed elementi, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 347/03 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di ADI;

Visto il *curriculum* del dott. Giancarlo Quaranta, dal quale emerge una pluriennale esperienza nell'ambito del settore siderurgico;

Ritenuto che il dott. Giancarlo Quaranta risulta idoneo ad assumere l'incarico di commissario straordinario;

Considerato altresì che il dott. Giancarlo Quaranta soddisfa i requisiti di professionalità posti dall'art. 2, comma 2, del regolamento n. 60/2013;

Vista la dichiarazione resa dal dott. Giancarlo Quaranta In ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità, nonché di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione all'incarico di Commissario straordinario nella menzionata società;

Ritenuta la necessità che il commissario compia tempestivamente gli atti necessari ed opportuni ad assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della predisposizione e realizzazione di un Programma redatto ai sensi dell'art. 27 comma 2 decreto legislativo n. 270/1999;

Considerato che la procedura di amministrazione straordinaria consentirebbe ad ADI di assicurare la continuazione ordinata delle attività industriali, senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Ritenuta l'urgenza di provvedere,

Decreta:

Art. 1.

La società Acciaierie di Italia S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 239, codice fiscale e partita I.V.A. n. 10354890963, è ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, è nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta.

Art. 3.

Al commissario straordinario di cui all'art. 2 è riconosciuto un compenso determinato ai sensi del decreto 3 novembre 2016 del Ministro delle imprese e del made in ltaly, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, che non potrà comunque eccedere il limite annuo massimo di cui all'art. 11, comma 6. decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Milano, a norma dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/03.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2024

Il Ministro: URSO

24A01140

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 febbraio 2024.

Disposizioni per l'erogazione delle risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi. Capitolo di spesa 7330/P.G. 06 - annualità 2023.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-*bis*, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
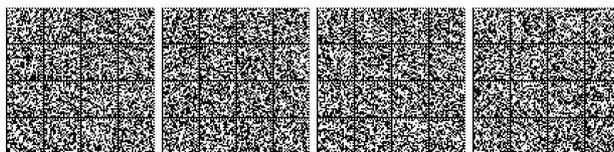
Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022 - Suppl. ordinario n. 43, e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ivi allegata;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023 - Suppl. ordinario n. 40, e, in particolare, la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ivi allegata;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56 che, in base alla legge 30 dicembre 2021, n. 254, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha destinato al settore dell'autotrasporto risorse finanziarie pari a 240.000,000 euro per ciascuna annualità del triennio sopra considerato;

Considerato che sul capitolo 7330/P.G. 6 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultano disponibili 5 milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi per interventi a favore della formazione professionale delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2023;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Ritenuto necessario definire le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2023;

Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, beneficiari e intensità del contributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2022, n. 56, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad euro 5 milioni per l'annualità 2023.

2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle attività di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente decreto. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto. Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2, del regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, è necessario specificare la volontà di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonché esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma 2.

4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 15 maggio 2024 e deve avere termine entro il 31 ottobre 2024. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

5. Ai fini dell'erogazione, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.

Art. 2.

Soggetto gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria delle domande, nonché l'esecuzione dei monitoraggi e dei controlli affidati al Ministero di cui al presente decreto sono svolti dal soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - società per azioni» ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalità e nei termini previsti da

apposito atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto gestore ai sensi dell'accordo di servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti.

2. Le funzioni e le attività che il soggetto gestore deve svolgere, così come regolamentate dal predetto atto attuativo, sono quelle di seguito elencate:

a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai suddetti incentivi;

b) fornire assistenza professionale, tecnica e operativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai soggetti beneficiari;

c) realizzare la gestione tecnico-operativa del provvedimento in oggetto, ivi comprese tutte le attività di digitalizzazione ed informatizzazione/archiviazione dei dati, relativa istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella fase di chiusura delle attività relative a tali incentivi;

e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le relative attività di verifica e controllo, sulla base delle specifiche fornite dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

3. Gli oneri derivanti dall'atto attuativo previsto dal comma 1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate all'intervento di cui al presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico preventivo che tenga conto, ai sensi dell'accordo di servizio sopra citato, per il personale impiegato, delle giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili, per i costi direttamente imputabili all'esecuzione delle attività, della spesa da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio medesimo in conformità al sopracitato preventivo.

4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di controllo e decisorie in ordine alle attività espletate dal soggetto gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile.

Art. 3.

Termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto *a)*, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.

2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo; ciò al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia. Pertanto, è onere delle imprese richiedenti il contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda sia come impresa singola che in qualità di impresa appartenente ad un consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di più domande (domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da impresa appartenente ad una forma associata) sarà ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per prima.

3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo PEC dg.ssa@pec.mit.gov.it ed alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. all'indirizzo PEC ram.formazione2024@pec.it a partire dalla data del 14 marzo 2024 ed entro il successivo termine perentorio della data del 15 aprile 2024, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell'oggetto: «Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 14». Le specifiche modalità di presentazione e il modello dell'istanza saranno pubblicati sul sito della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi. Non saranno prese in esame le domande presentate successivamente alla data del 15 aprile 2024.

4. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

euro 15.000 per le microimprese (che occupano meno di dieci unità);

euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);

euro 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);

euro 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).

Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 300.000.

Per la determinazione del contributo si terrà altresì conto dei seguenti massimali:

a) ore di formazione: trenta per ciascun partecipante;

b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;

c) compenso dei *tutor*: trenta euro per ogni ora;

d) servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20 per cento del totale dei costi ammissibili.

5. Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive inerenti all'attività didattica di cui: personale docente, *tutor*, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.

6. Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che verranno svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:

I. l'attività formativa deve essere svolta attraverso gli strumenti di video conferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;

II. l'intero corso deve essere video registrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;

III. i docenti ed i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità, e per ciascuno di essi deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della video conferenza;

IV. le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in formato elettronico e conservate per tre anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;

V. al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

7. Al momento della compilazione della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente ed alle informazioni previste dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:

a) il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, che non potrà in alcun caso essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;

b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa);

c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto attuatore designato dall'impresa attesti che il corso formativo presentato sarà realizzato nel rispetto del programma di cui alla precedente lettera *b)* ed in ottemperanza a quanto previsto dal presente decreto;

d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:

i. costi della docenza in aula;

ii. costi dei *tutor*;

iii. altri costi per l'erogazione della formazione;

iv. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione;

v. materiali e forniture con attinenza al progetto;

vi. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;

vii. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata;

viii. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;

ix. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'art. 31 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in materia di esenzione dagli aiuti di Stato, imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato;

e) il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di accesso se svolto in videoconferenza). Qualsiasi modifica di uno o più dei predetti elementi del calendario del corso dovrà essere comunicata *on-line* - accedendo ad apposita applicazione informatica che sarà pubblicata sul sito www.ramspa.it - almeno tre giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. La documentazione inviata in qualsiasi altra modalità non sarà oggetto di lavorazione. Per tali casi, la modifica potrà infatti essere effettuata *on-line* in un termine di tempo anche inferiore ai tre giorni, ma la variazione dovrà essere documentata e motivata oggettivamente a pena di esclusione della giornata formativa modificata. L'ammissibilità della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sarà oggetto di apposita verifica in fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti. Le specifiche modalità di presentazione ed eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi quelli modificati per cause di forza maggiore, nonché il modello per la predisposizione dei calendari saranno pubblicati sul sito della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi.

Art. 4.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Qualora, in esito all'istruttoria di ammissibilità, emergano vizi che possano determinare l'inammissibilità della domanda, ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attività formativa non potrà essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dal combinato disposto dagli articoli 2 e 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'attività formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedi-

mentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non è riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.
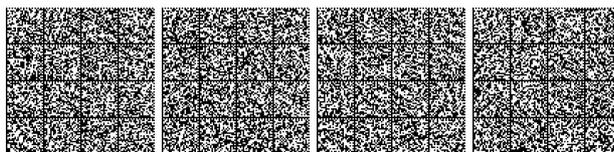
2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro e non oltre la data del 31 ottobre 2024. Entro la data del 2 dicembre 2024, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ram.formazione2024@pec.it nonché alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'indirizzo PEC dg.ssa@pec.mit.gov.it specifica rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti da fatture quietanziate in originale o copia conforme, specificando nell'oggetto: «Rendicontazione corsi incentivo formazione professionale edizione 14». La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

A tale documentazione deve essere allegata una relazione di fine attività debitamente sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa, o della forma associata, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Il relativo costo potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui all'art. 3, comma 7, lettera *d)*, punto 7, ma non concorrerà a determinare le soglie previste dall'art. 3, comma 4, del presente decreto.

All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

a. elenco dei partecipanti in formato excel e, in caso di dipendenti o addetti, nonché dirigenti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie, anche in forma associata, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, andrà allegato l'elenco in formato excel completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti o addetti, nonché dirigenti, il relativo contratto di lavoro applicato;

b. dettaglio dei costi per singole voci. In caso di consorzi/cooperative riportando anche il dettaglio dell'eventuale costo sostenuto dalle singole imprese associate;

c. documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

d. documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di micro, piccola o media impresa;

e. se la formazione è svolta a distanza, la registrazione dei corsi convalidata dall'ente attuatore da cui risulti la presenza dei partecipanti e da cui sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

f. registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore contenenti, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;

g. dichiarazione del *tutor* o responsabile del corso, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attestante la veridicità delle informazioni riportate nei registri di presenza e/o nei tracciati della formazione svolta in modalità *e-learning* di cui al punto *e)*;

h. dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

i. dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;

j. coordinate bancarie dell'impresa.

3. Qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verrà conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.

4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità. L'amministrazione, tramite posta elettronica certificata, comunica alle imprese l'eventuale esclusione. Contestualmente, la Commissione e il soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti - società per azioni» procederanno alla pubblicazione sul sito www.ramspa.it nella sezione Incentivi>Formazione>Formazione XIV Edizione e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto merci>Documentazione>
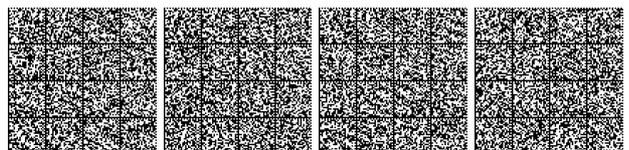
Autotrasporto Contributi ed Incentivi, dell'elenco delle domande presentate ai sensi del presente decreto, completo dell'indicazione delle rispettive somme di spesa preventivate, con l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco verrà aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione delle singole fasi procedimentali previste dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Scaduto il termine per la presentazione di tutte le rendicontazioni, la Commissione, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, entro centocinquanta giorni redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, per i conseguenti adempimenti.

5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 5.

Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonché di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa.

2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda o parte di essa presentata dalla singola impresa o dalla singola forma associata (consorzio o cooperativa) in caso di:

a) accertamento di gravi irregolarità o violazioni procedurali o sostanziali della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto e tali da inficiare le condizioni di ammissibilità della domanda, rilevate anche a seguito dei controlli effettuati dal soggetto gestore «Rete Autostrade Mediterranee per la logistica e le infrastrutture ed i trasporti - società per azioni»;

b) mancata effettuazione di uno o più corsi, presentati nella domanda nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 3, comma 7, lettera *e)*. In tal senso si rappresenta che tali corsi saranno esclusi dalla domanda e quindi non riconosciuti come finanziabili;

c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda. In tal senso si rappresenta che, nel caso di corsi realizzati in favore delle forme associate, saranno escluse solamente le imprese, appartenenti al consorzio o alla cooperativa, che non hanno adempiuto ai relativi obblighi formativi così come previsti dal decreto;

d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi. Per le imprese in forma associata vale quanto stabilito alla lettera *c)*.

3. Nel caso in cui il contributo fosse già erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 538

24A01144

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

DISPOSIZIONE 24 gennaio 2024.

Definizione della disciplina tariffaria relativa ai costi di riproduzione e spedizione delle copie di documenti nell'ambito dei procedimenti di accesso documentale e accesso civico generalizzato ed approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze. (Disposizione n. 1).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionari alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "*Caput Mundi-Next Generation* EU per grandi eventi turistici"», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici" di cui alla (Misura M1C3, investimento)) 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma».

Vista la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del PNRR, degli accordi con i soggetti attuatoci e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici».

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed, in particolare, l'art. 13 che attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle Regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione.

Visti :

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]».

Viste:

la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito "Ufficio di supporto al Commissario"), nonché le successive disposízioni di adeguamento organizzativo-funzionale della stessa.

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante «Regolamento generale sulla protezione dei dati»;

il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

il regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni, approvato con deliberazione assemblea capitolina n. 6 del 12 febbraio 2019.

Richiamate:

la disposizione commissariale n. 27 del 14 settembre 2023 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
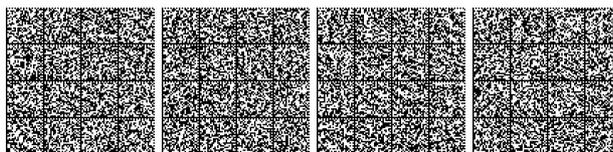
la disposizione commissariale n. 33 del 22 dicembre 2023 con la quale è stato nominato il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni che all'art. 10, al comma 1, stabilisce che «I Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [...], sono direttamente responsabili, per quanto di rispettiva competenza, degli adempimenti di legge in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. [...]», laddove, al comma 2, prevede che «I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la trasparenza e di responsabili per la prevenzione della corruzione».

Atteso che:

ai sensi dei su richiamati decreto legislativo n. 33/2013 e decreto legislativo n. 97/2006, la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

l'art. 5, comma 3, del su citato decreto legislativo n. 33/2013, come modificato e integrato dal successivo decreto legislativo n. 97/2006, in riferimento alle nuove tipologie di accesso civico e accesso civico generalizzato dispone che l'esercizio del relativo diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente né a motivazione».

Atteso, altresì, che la deliberazione della giunta capitolina n. 436 del 21 dicembre 2023, nel definire le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, ai sensi dell'art. 172 del decreto legislativo n. 267/2000, all'allegato A) «Altri servizi pubblici» determina, tra le altre, le tariffe per l'accesso procedimentale e per l'accesso civico generalizzato come risultanti dal citato allegato.

Dato atto che:

ai sensi del disposto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, nel costituire principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare e può essere esercitato solo da soggetti portatori di tale interesse e ha per oggetto atti e documenti individuati, formati e/o detenuti dall'amministrazione;

ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone «l'obbligo [...] in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati» prevedendo «il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione», l'accesso civico è volto a garantire la massima trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali l'Ente ha precisi obblighi di pubblicazione;

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico», l'accesso generalizzato consente a chiunque il «diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-*bis*».

Atteso che il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nella persona del Commissario straordinario, entro trenta giorni dall'istanza di accesso civico «semplice» verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso di esito positivo, dispone la pubblicazione di quanto richiesto sul portale istituzionale informandone il richiedente, per il tramite degli uffici di supporto della struttura commissariale, competenti *ratione materiae*, attraverso la comunicazione del relativo collegamento ipertestuale (*link*).

Atteso, altresì, che è necessario che il Commissario straordinario, nell'ambito dei procedimenti di competenza, preveda e definisca un regime tariffario a copertura:

dei costi di ricerca, riproduzione e spedizione di copie di documenti per l'esercizio da parte degli utenti/cittadiní del diritto di accesso documentale;

dei costi di riproduzione e spedizione di copie di documenti per l'esercizio da parte degli utenti/cittadini del diritto di accesso civico generalizzato.

Considerato che:

il Commissario straordinario per garantire l'esercizio delle diverse forme di accesso rispetto ai dati e ai documenti formati o detenuti dagli uffici della struttura commissariale, nel rispetto delle distinte normative di riferimento, si avvale del personale e degli Uffici di Roma Capitale;

ai fini del tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti e delle funzioni commissariali, sussistono esigenze di standardizzazione ed informatizzazione delle procedure amministrative, anche in relazione all'esercizio del diritto di accesso;

stante la vigenza della convenzione di avvalimento tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale, è opportuno adottare, per i procedimenti di accesso documentale e accesso civico generalizzato, di competenza del Commissario straordinario, la medesima disciplina tariffaria, come riportata nell'Allegato 1 alla presente disposizione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, approvata da Roma Capitale con la su richiamata deliberazione della giunta capitolina n. 436/2023.

Ritenuto opportuno prevedere l'adeguamento automatico delle tariffe oggetto della presente disposizione, in coerenza con i provvedimenti di modifica delle stesse adottati dalla giunta capitolina.

Considerato, altresì, che

nel trattare le istanze di accesso, il Commissario straordinario, per il tramite degli uffici della struttura commissariale competenti ratione materiae, favorisce forme
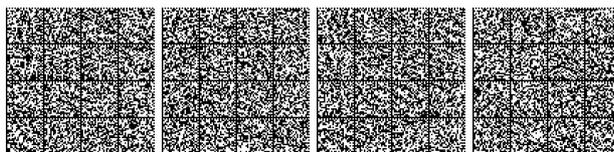
di dialogo con i richiedenti al fine di soddisfare l'interesse conoscitivo dei medesimi, orientando i cittadini/utenti nella corretta individuazione della tipologia di accesso;

l'adozione della modulistica costituisce attuazione del principio di collaborazione che impronta, unitamente a quello della buona fede, i rapporti fra pubblica amministrazione e cittadino/utente di cui all'art. 1, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Atteso che l'avvenuta nomina del responsabile per la Protezione dei dati personali (RPD/DPO) dell'Ufficio di supporto al Commissario rende necessario ratificare la modulistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa all'accesso procedimentale, all'accesso civico e all' civico generalizzato, già disponibile sul sito istituzionale, di cui all'Allegato 2 «Modulo accesso procedimentale», all'Allegato 3 «Modulo accesso civico» e all'Allegato 4 «Modulo accesso civico generalizzato», ed integrare le rispettive informative inserendo i riferimenti del predetto RPD/DPO.

Considerato, altresì, che:

la visione dei documenti e la riproduzione degli stessi con apparecchi fotografici o digitali, effettuata in autonomia dal richiedente, sono gratuite, salve tipologie di atti per le quali l'Ente abbia determinato specifiche tariffe;

il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e al pagamento dei diritti di ricerca, come stabiliti dalla presente disposizione e dal relativo Allegato 1, in coerenza con la normativa di settore;

le copie dei documenti, formati o detenuti dal Commissario straordinario in originale, possono essere rilasciati in copia conforme, previo pagamento dell'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge;

il pagamento dei costi di estrazione di copia è effettuato secondo le modalità indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente disposizione;

l'invio delle copie di documenti con spedizione postale, ove richiesto, è effettuato con raccomandata A.R., previo pagamento delle spese di spedizione e dei costi di riproduzione parte dell'istante;

il rilascio di dati, documenti o informazioni in formato elettronico e la trasmissione in modalità telematica sono gratuiti laddove gli stessi siano già in formato elettronico ovvero la loro scansione sia possibile senza dover procedere a preventive riproduzioni cartacee.

Dato atto che all'accertamento ed alla regolarizzazione delle somme derivanti dal versamento delle su richiamate tariffe si procederà:

sul Capitolo di entrata 3101088/1179 Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - 1GU - Ufficio Giubileo 2025 - E30102010292PSP «Proventi per la riproduzione di documenti»;

sul Capitolo di entrata 3101089/1082 Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - 1GU - Ufficio Giubileo 2025 - E30102010330RIC - «Diritti di ricerca per il rilascio di documenti».

Atteso che l'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 dispone che «[...] I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Si applica l'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. [...]».

Atteso, altresì, che il su richiamato art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 prevede che «In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Dato atto dell'esigenza di assicurare, in ossequio alle disposizioni dettate dalla normativa di settore, tempestività all'attuazione del principio di trasparenza, con l'adozione di ogni misura idonea a promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e a tutelarne i diritti fornendo opportuna informativa circa le modalità di esercizio del diritto di accesso e la relativa disciplina tariffaria.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1) di adottare, per i procedimenti di accesso documentale e accesso civico generalizzato, di competenza del Commissario straordinario, la medesima disciplina tariffaria approvata da Roma Capitale con la deliberazione della giunta capitolina n. 436/2023 - allegato A, inerente ai costi di ricerca, riproduzione e spedizione di copie, di cui all'Allegato 1 alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) l'adeguamento automatico delle tariffe di cui al punto 1) della presente disposizione, in coerenza con i provvedimenti di modifica delle stesse adottati da Roma Capitale;

3) di ratificare la modulistica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa all'accesso procedimentale ed all'accesso civico e civico generalizzato, già disponibile sul sito istituzionale, di cui all'allegato 2 «Modulo accesso procedimentale», all'allegato 3 «Modulo accesso civico» e all'allegato 4 «Modulo accesso civico generalizzato», ed integrare le rispettive informative inserendo i riferimenti del predetto RPD/DPO;

4) che all'accertamento ed alla regolarizzazione delle somme derivanti dal versamento delle tariffe di cui al punto 1) si procederà:

sul Capitolo di entrata 3101088/1179 Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - 1GU - Ufficio Giubileo 2025 - E30102010292PSP «Proventi per la riproduzione di documenti»;

sul Capitolo di entrata 3101089/1082 Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - 1GU - Ufficio Giubileo 2025 - E30102010330RIC - «Diritti di ricerca per il rilascio di documenti»;

5) di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 443 della legge 234/2021, la presente disposizione provvisoriamente efficace;

6) la trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di controllo e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

7) la notifica della presente disposizione ai dirigenti dell'Ufficio di supporto al Commissario incaricati di assicurarne la più ampia diffusione e conoscenza al personale operante presso l'Ufficio di supporto al Commissario, nonché alla Ragioneria generale di Roma Capitale;

8) di pubblicare la presente disposizione sul sito istituzionale del Commissario straordinario di cui al seguente *link* https://commissari.gov.it/giubileo2025 nella sezione dedicata.

Roma, 24 gennaio 2024

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 493

AVVERTENZA:

I seguenti allegati:

- Allegato 1;

- Allegato 2;

- Allegato 3;

- Allegato 4;

sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

24A01099

DISPOSIZIONE 30 gennaio 2024.

Approvazione del «Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026» dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025. (Disposizione n. 2).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», il cui art. 40 rubricato «Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di "*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici"», al comma 1, prevede che: «Ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di "*Caput Mundi - Next Generation EU* per grandi eventi turistici" di cui alla (Misura M1C3, investimento)) 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma»;

Vista la delega conferita al Commissario straordinario dal Ministro del turismo con decreto prot. n. 6971 del 27 maggio 2022 ai fini della stipula, nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti di cui al decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, Misura M1C3 – 4.3 «*Caput Mundi – Next Generation EU* per grandi eventi turistici»;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed, in particolare, l'art. 13 che attribuisce al commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, le competenze riguardo alla gestione dei rifiuti assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione;

Visti:

l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[…] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. […]»;

l'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[…] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale […]»;

Viste:

la convenzione sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. per la costituzione di una struttura commissariale in avvalimento, «volta ad assicurare il tempestivo ed efficiente assolvimento dei compiti commissariali mediante l'avvalimento di una professionalità dirigenziale per stabilire un raccor-

do funzionale diretto tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a. in previsione e per il Giubileo 2025», come integrata dall'*Addendum* di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;
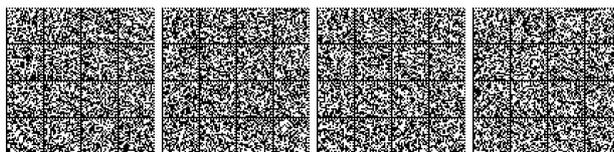
la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale.

Richiamate:

la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ed in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025» (di seguito ufficio di supporto al Commissario o struttura commissariale) articolata in tre Direzioni come da ultimo integrata con la disposizione commissariale n. 32 del 15 dicembre 2023 recante «Adeguamento organizzativo-funzionale della struttura commissariale in avvalimento, costituita ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata "Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025"»;

la disposizione commissariale n. 27 del 14 settembre 2023 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito PTPCT) 2023 – 2025 dell'ufficio di supporto al Commissario;

la disposizione commissariale n. 33 del 22 dicembre 2023 di nomina del responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025.

Dato atto che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 10, al comma 1, stabilisce che «I Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 […], sono direttamente responsabili, per quanto di rispettiva competenza, degli adempimenti di legge in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. […]», laddove, al comma 2, prevede che «I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la trasparenza e di responsabili per la prevenzione della corruzione»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, all'art. 1, «Modifica dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, recante "Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 33/2013", dispone, al comma 1, che "I Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, […] svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" e, al comma 2, che "I Commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo quanto disposto dalle amministrazioni competenti alla proposta di adozione del relativo provvedimento di nomina"»;

il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2022-2024 precisa che, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013 «i Commissari straordinari nominati *ex lege* 23 agosto 1988, n. 400 […] sono responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza della struttura commissariale da loro presieduta; anche per i commissari nominati ai sensi di leggi speciali vige lo stesso principio, salvo che le amministrazioni di riferimento dispongano diversamente in sede di proposta di nomina. I commissari straordinari sono, inoltre, direttamente responsabili dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità»;

il Commissario straordinario, stante la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, riveste il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito «RPCT»).

Dato atto, altresì, che:

la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione», dispone all'art. 1, comma 8, che «L'organo di indirizzo adotta il piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'autorità nazionale anticorruzione […]»;

il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ha modificato l'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», stabilendo la piena integrazione del programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel piano triennale per la prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza;

con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, recante «Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione», l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito, «ANAC»), all'interno della parte
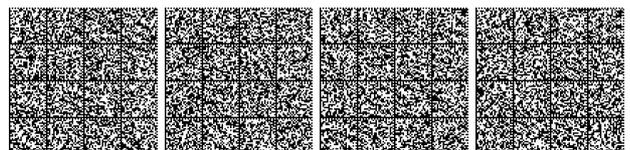
speciale dedicata alla gestione dei Commissari straordinari nominati dal Governo, ha precisato che «il RPCT della gestione commissariale possa essere alternativamente:

la persona individuata come RPCT presso l'amministrazione competente per la nomina o a cui afferiscono le principali attribuzioni di indirizzo e vigilanza delle gestioni commissariali (amministrazione di riferimento);

lo stesso Commissario straordinario», dovendo tale scelta effettuarsi in base alle peculiarità delle gestioni commissariali in ragione della eterogeneità delle figure commissariali.

Considerato che si rende necessario procedere all'aggiornamento del PTPCT 2023-2025 dell'ufficio di supporto al Commissario stante la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, recante «Piano nazionale anticorruzione aggiornamento 2023» con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito «ANAC») ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 con particolare riferimento ai contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di cui al decreto legislativo n. 36/2023, nonché gli adeguamenti organizzativo-funzionali della struttura commissariale disposti, da ultimo, con il su richiamato provvedimento commissariale n. 32/2023;

Considerato, altresì, che le disposizioni sul PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione non si applicano alle gestioni commissariali dato l'ambito di applicazione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024-2026 (PTPCT 2024 – 2026) del Commissario straordinario ed i relativi allegati, predisposto e proposto dal RPCT, con la collaborazione di tutti gli uffici e servizi dell'ufficio di supporto al Commissario;

Atteso che l'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 dispone che «[…] I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Si applica l'art. 3, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. […]»;

Atteso, altresì, che il su richiamato art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021 prevede che «In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Dato atto dell'esigenza di assicurare, in ossequio alle disposizioni dettate dalla normativa di settore, tempestività all'aggiornamento ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione di cui al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024 – 2026 (PTPCT 2024 – 2026) dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, allegato al presente provvedimento unitamente ai relativi allegati, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Per quanto espresso in narrativa;

Dispone:

1. di approvare, in quanto ritenuto corrispondente alle finalità ed ai contenuti previsti dalla normativa vigente, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024 – 2026 (PTPCT 2024 – 2026) dell'ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, unitamente ai relativi allegati (All_1 Rappresentazione delle funzioni, dei macro-processi e dei processi della struttura commissariale; All_2 Mappatura dei processi e trattamento dei rischi; All_3 Elenco degli obblighi di pubblicazione), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 443, della legge n. 234/2021, la presente disposizione provvisoriamente efficace;

3. la trasmissione del presente provvedimento ai competenti organi di controllo e la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

4. l'applicazione del predetto PTPCT 2024–2026 a tutti i processi e procedimenti costituenti la *mission* e le funzioni istituzionali attribuite al Commissario straordinario dalla normativa richiamata in premessa, nonché ai processi e procedimenti afferenti alle attribuzioni funzionali della struttura commissariale;

5. di individuare nei coordinatori delle tre Direzioni dell'ufficio di supporto al Commissario i referenti del RPCT tenuti, in relazione alla area di competenza, a dare esecuzione a quanto previsto nel PTPCT 2024 – 2026 e a relazionare sulle attività compiute ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

6. la notifica della presente disposizione ai dirigenti dell'ufficio di supporto al Commissario incaricati di assicurarne la più ampia diffusione e conoscenza del PTPCT 2024 – 2026 al personale operante presso l'ufficio di supporto al Commissario;

7. la pubblicazione della presente disposizione nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito web istituzionale del Commissario straordinario, in conformità alla vigente normativa.

Roma, 30 gennaio 2024

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 492

AVVERTENZA:

I seguenti allegati:

piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2024 — 2026 (PTPCT 2024 -2026);

All_1;

All_2;

All_3;

sono stati pubblicati sul sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025 e sono consultabili all'indirizzo: http://commissari.gov.it/giubileo2025

24A01100
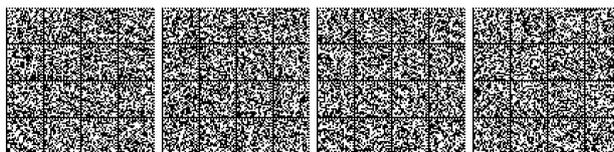
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina IP n. 87 del 14 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN 10 mg coated tablets 20 U.P. dalla Grecia con numero di autorizzazione 40031/10-09-2009, intestato alla società Opella Healthcare Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Δ.Τ. Opella LEOF. Sygrou 348, 176 74 Kallithea, Grecia e prodotto da Istituto De Angeli S.r.l. loc. Prulli n. 103/C - 50066 Reggello (FI), Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: «Buscopan» - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - codice A.I.C. n. 038864068 (in base 10) 152164 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: Nucleo: calcio idrogenofosfato, amido di mais essiccato, amido di mais solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico/palmitico.

Rivestimento: povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171), macrogol 6000, cera carnauba, cera gialla.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario: come conservare «Buscopan»:

compresse rivestite: non conservare a temperatura superiore a 25 °C.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Buscopan» - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - codice A.I.C. n. 038864068 - classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Buscopan» - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - codice A.I.C. n. 038864068 - OTC- medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01071

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 83 del 13 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOX «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVC-AL dalla Romania con numero di autorizzazione 1344/2009/04, intestato alla società Sanofi Romania S.r.l. str. Gara Herăstrău, NR. 4, Clădirea B, Etajele 8-9 SECTOR 2, București, România e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie 30- 36 Gustave Eiffel, 37100 Tours, Francia Chinoin Private CO. LTD. Levai UTCA 5, 2112 Veresegyhaz, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL - codice A.I.C. n. 038194116 (in base 10) 14FLY4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: 10 mg di Zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo *A)*; magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

STM Pharma Pro S.r.l., strada provinciale Pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse - codice A.I.C. n. 038194116 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stilnox» - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse – codice A.I.C. n. 038194116 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01072

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Diprosalic»

Estratto determina IP n. 86 del 14 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DIPROSALIC 0,64 mg+20 mg/g solutie cutanata dalla Romania con numero di autorizzazione 10102/2017/01, intestato alla società Organon Biosciences S.r.l. strada Av. Popișteanu, nr. 54A, Expo Business Park, Clădirea 2 Birou 306 Și Birou 307, Etaj 3, Sectorul 1, Bucarest, Romania e prodotto da Organon Heist BV Industriepark 30, 2220 Heist-Op-Den Berg, Belgio e da Cenexi HSC 2, Rue Louis Pasteur, 14200, Herouville-Saint-Clair, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli.

Confezione:

DIPROSALIC «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g;

codice A.I.C.: 045083033 (in base 10) 1BZUDT(in base 32);

forma farmaceutica: soluzione cutanea;

composizione: 100 g di soluzione cutanea contengono:

principio attivo: betametasone dipropionato 0,064 g e acido salicilico 2 g;

eccipienti: disodio edetato, ipromellosa 4000 mPa.s., sodio idrossido, alcol isopropilico, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 - Prato (PO);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

DIPROSALIC «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g;

codice A.I.C.: 045083033;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

DIPROSALIC «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g;

codice A.I.C.: 045083033;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01073

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen»

Estratto determina IP n. 91 del 14 febbraio 2024

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN 20 mg/ml suspensão oral 150 ml dal Portogallo con numero di autorizzazione 3002888, intestato alla società Reckitt Benckiser Healthcare, LDA. Rua D. Cristóvão Da Gama, n. 1 - 1º C/D 1400-113 Lisboa e prodotto da RB NL Brands B.V. - WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 - 1118 - BH Schiphol - Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 - Milano.

Confezione:

NUROFEN FEBBRE E DOLORE «Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

codice A.I.C.: 039324052 (in base 10) 15J2DN(in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: 20 mg di ibuprofene;

eccipienti: polisorbato 80, glicerolo, maltitolo liquido, saccarina sodica, sodio citrato monoidrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico, aroma arancia (contenente amido di frumento), bromuro di domifene, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI);

Medezin Sp. z o.o. Ul. Ksiedza Kazimierza Janika 14, Konstantynów Lódzki, 95-050, Polonia;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

NUROFEN FEBBRE E DOLORE «Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

codice A.I.C.: 039324052;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

NUROFEN FEBBRE E DOLORE «Bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice;

codice A.I.C.: 039324052;

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il

foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01074

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di piperacillina sodica e tazobactam sodico, «Tazocin».

Estratto determina AAM/PPA n. 139/2024 del 23 febbraio 2024

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4), modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo per l'aggiunta dell'effetto indesiderato «Sindrome di Kounis» in linea con quanto riportato nell'ultimo CDS; modifiche formali minori al paragrafo 4.4.

Relativamente al medicinale TAZOCIN.

Confezione:

028249023 - «2 G + 0,250 G/4 ml polvere e solvente per soluzione Iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

Codice pratica: VN2/2023/261;

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in Via Isonzo, 71, 04100, Latina, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01152

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiocolchicoside, «Muscoril».

Estratto determina AAM/PPA n. 132/2024 del 23 febbraio 2024

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del paragrafo 2 del foglio illustrativo per implementare le raccomandazioni EMA *Safety Working Party* EMA/CHMP/SWP/74077/2020 rev 1, march 2023 (inserimento delle misure contraccettive da usare durante il trattamento e dopo la sua interruzione); aggiornamento del *Risk Management Plan* (RMP); modifica del paragrafo 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiornamento della descrizione del confezionamento primario della confezione A.I.C. n. 015896018 e del paragrafo 9 per inserimento della data dell'esito di rinnovo della confezione A.I.C. n. 015896121; aggiornamento dell'indirizzo per la segnalazione delle reazioni avverse al paragrafo 4 del foglio illustrativo, relativamente al medicinale MUSCORIL.

Numeri A.I.C. e confezioni:

015896018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale in vetro da 2 ml;

015896107 - «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

015896121 - «8 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister PA-AL-PVC/AL.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione A.I.C. n. 015896018 secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea;

da:

015896018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml;

a:

015896018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale in vetro da 2 ml.

Codice di procedura europea: IT/H/xxxx/WS/093.

Codice pratica: VN2/2023/121.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale n. 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01153

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pregabalin «Rumbot».

Estratto determina AAM/PPA n. 151/2024 del 23 febbraio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/159.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio - Salerno; codice fiscale n. 03696500655.

Medicinale: RUMBOT.

Numeri A.I.C. e confezioni:

045403019 - «25 mg capsula rigida» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403021 - «50 mg capsula rigida» 21 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403033 - «75 mg capsula rigida» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403045 - «75 mg capsula rigida» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403058 - «100 mg capsula rigida» 21 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403060 - «150 mg capsula rigida» 14 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403072 - «150 mg capsula rigida» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403084 - «200 mg capsula rigida» 21 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403096 - «300 mg capsula rigida» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403108 - «50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403110 - «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

045403122 - «200 mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

alla società Elleva Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Francesco n. 5/7 - 80034 Marigliano, Napoli; codice fiscale n. 07894201214.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01154

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di permetrina, «Scabiacid».

Estratto determina AAM/PPA n. 148/2024 del 23 febbraio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/79.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Valetudo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Ghiaie n. 6 - 24030 Presezzo, Bergamo; codice fiscale n. 00978150167.

Medicinale: SCABIACID.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«5% crema» tubo 30 g - 036290017;

«5% crema» 1 tubo da 60 g - 036290031;

alla società Giuliani S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Palagi n. 2 - 20129 Milano; codice fiscale n. 00752450155.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01155

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di nadroparina calcica, «Seleparina» e «Seledie».

Estratto determina AAM/PPA n. 134/2024 del 23 febbraio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2024/161.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Italfarmaco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano - codice fiscale 00737420158.

Medicinale: SELEPARINA,

numeri A.I.C. e confezioni:

026738017 - «2.850 Ui antixa/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,3 ml;

026738056 - «3.800 Ui antixa/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,4 ml;

026738068 - «5.700 Ui antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,6 ml;

026738070 - «5.700 Ui antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,6 ml;

026738082 - «7.600 Ui antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,8 ml;

026738094 - «7.600 Ui antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,8 ml;

026738106 - «9.500 Ui antixa/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 1 ml;

026738118 - «9.500 Ui antixa/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 1 ml;

026738120 - «5.700 U.I.antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,6 ml;

026738132 - «7.600 U.I.antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,8 ml;

026738144 - «9.500 U.I.antixa/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 1 ml;

026738157 - «9500 Ui antixa/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 47.500 Ui/5 ml;

026738169 - «9500 Ui antixa/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 19.000 Ui/2 ml;

026738171 - «9500 Ui antixa/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 142.500 Ui/15 ml;

026738183 - «2.850 U.I. antixa/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,3 ml con sistema di sicurezza;

026738195 - «3.800 U.I. antixa/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,4 ml con sistema di sicurezza;

026738207 - «5.700 U.I. antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,6 ml con sistema di sicurezza;

026738219 - «5.700 U.I. antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,6 ml con sistema di sicurezza;

026738221 - «5.700 U.I. antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,6 ml con sistema di sicurezza;

026738233 - «7.600 U.I. antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,8 ml con sistema di sicurezza;

026738245 - «7.600 U.I. antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 0,8 ml con sistema di sicurezza;

026738258 - «7.600 U.I. antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,8 ml con sistema di sicurezza;

026738260 - «9.500 U.I. antixa/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 1 ml con sistema di sicurezza;

026738272 - «9.500 U.I. antixa/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 6 siringhe da 1 ml con sistema di sicurezza;

026738284 - «9.500 U.I. antixa/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 1 ml con sistema di sicurezza.

Medicinale: SELEDIE,

numeri A.I.C. e confezioni:

034668018 - «11.400 Ui antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,6 ml;

034668044 - «15.200 Ui antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,8 ml;

034668071 - «19.000 Ui antixa/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 1 ml;

034668107 - «11.400 Ui antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,6 ml con sistema di sicurezza;

034668119 - «11.400 Ui antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,6 ml;

034668121 - «11.400 Ui antixa/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,6 ml con sistema di sicurezza;

034668133 - «15.200 Ui antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,8 ml con sistema di sicurezza;

034668145 - «15.200 Ui antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,8 ml;

034668158 - «15.200 Ui antixa/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,8 ml con sistema di sicurezza;

034668160 - «19.000 Ui antiax/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 1 ml con sistema di sicurezza;

034668172 - «19.000 Ui antixa/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 1 ml;

034668184 - «19.000 Ui antixa/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 1 ml con sistema di sicurezza,

alla società Viatris Italia s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano - codice fiscale 02789580590.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01156

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sugammadex, «Sugammadex Synthon».

Estratto determina AAM/PPA n. 135/2024 del 23 febbraio 2024

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/1215.

Cambio nome: C1B/2024/163.

Numero procedura europea: NL/H/5028/IB/005/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Stragen France sas, con sede legale e domicilio fiscale in 30 Rue Edouard Nieuport, 69008 Lyon, Francia.

Medicinale: SUGAMMADEX STRAGEN.

Confezioni e A.I.C. n.:

049756012 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml;

049756024 - «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml,

alla società Synthon B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, Paesi Bassi.

Con variazione della denominazione del medicinale in: SUGAMMADEX SYNTHON.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A01157

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 13/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 23 febbraio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001944/MED-L-182 del 16 febbraio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 13/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 23 febbraio 2023, concernente misure per incentivare il pensionamento oltre l'età di vecchiaia per gli iscritti al Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

24A01145

Approvazione della delibera n. 24/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 16 marzo 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001952/MED-L-186 del 16 febbraio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 16 marzo 2023, concernente modifiche al regolamento a tutela dell'inabilità temporanea a favore degli iscritti al Fondo della medicina convenzionata e accreditata.

24A01146

Approvazione della delibera n. 14/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 23 febbraio 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001944/MED-L-183 del 16 febbraio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 14/2023 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 23 marzo 2023, concernente misure per incentivare il pensionamento oltre l'età di vecchiaia per gli iscritti al Fondo di previdenza generale.

24A01147

Approvazione della delibera dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura n. 52/2023 – adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari – in data 12 dicembre 2023.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0001950/ENP-PA-L-168 del 16 febbraio 2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera dell'ENPAIA n. 52/2023, adottata dal comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 12 dicembre 2023, concernente la sospensione dei versamenti contributivi a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

24A01148

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Idea Dop società cooperativa», in Lignano Sabbiadoro e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 267 dd. 23 febbraio 2024 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della cooperativa «Idea Dop società cooperativa» in scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con sede in Lignano Sabbiadoro, C.F. 02758230300, la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12, in sostituzione del dott. Nicola Turello.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

24A01149

Sostituzione del commissario liquidatore della «Almar - Acquacoltura Lagunare Marinetta - società cooperativa agricola a responsabilità limitata» in liquidazione coatta amministrativa, in Marano Lagunare.

Con deliberazione n. 266 dd. 23 febbraio 2024 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della cooperativa «Almar - Acquacoltura Lagunare Marinetta - Società Cooperativa agricola a responsabilità limitata» in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Marano Lagunare, codice fiscale n. 01913480305, la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Andreuzzi, n. 12, in sostituzione del dott. Nicola Turello.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

24A01150

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Agricola Nord Est Latte soc. coop. a r.l.», in Pordenone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 268 dd. 23 febbraio 2024 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile della «Cooperativa agricola nord est latte soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, codice fiscale n. 01448080935, costituita il giorno 31 luglio 2001 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, via Vallona, n. 48.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

24A01151

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-053) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00